



## **AZIENDA SANITARIA LOCALE AL**

P. IVA 02190140067

Via Venezia, 6 - 15121 – Alessandria

**Servizi tecnici di ingegneria e architettura per le prestazioni di  
Progettazione e direzione dei lavori di**

**Interventi strutturali e impiantistici finalizzati alla creazione di  
un'area di riabilitazione cod. 56 di II livello nell'ospedale di  
Tortona**

**Schema di Contratto disciplinare di incarico**

Sommario

Premessa.....

**Capo 1. DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1. Oggetto dell’incarico.....

Art. 2. Individuazione delle prestazioni .....

Art. 3. Individuazione dell’intervento oggetto delle prestazioni del Contratto.....

Art. 4. Obblighi legali .....

Art. 5. Stato degli atti disponibili.....

Art. 6. Disposizioni generali sul servizio.....

**Capo 2. PROGETTAZIONE**

Art. 7. Progettazione di fattibilità tecnico-economica.....

Art. 8. Progettazione definitiva.....

Art. 9. Progettazione esecutiva .....

Art. 10. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione .....

Art. 11. Disposizioni particolari sullo svolgimento della progettazione.....

Art. 12. Disposizioni particolari sul contenuto della progettazione.....

Art. 13. Proprietà legale degli atti progettuali .....

Art. 14. Modalità tecniche per la produzione degli atti progettuali.....

**Capo 3. FASE DI ESECUZIONE**

Art. 15. Presupposti e pregiudiziali alla fase di esecuzione.....

Art. 16. Direzione dei lavori.....

Art. 17. Disposizioni particolari sulla Direzione dei lavori .....

Art. 18. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.....

Art. 19. Modalità tecniche per la produzione della documentazione in fase esecutiva .....

Art. 20. Varianti in corso d’opera.....

**Capo 4. CONDIZIONI ECONOMICHE E TEMPORALI**

Art. 21. Determinazione dei corrispettivi.....

Art. 22. Eventuale adeguamento dei corrispettivi .....

Art. 23. Modalità di erogazione dei corrispettivi.....

Art. 24. Adempimenti per l’erogazione dei corrispettivi.....

Art. 25. Durata dell’incarico e termini.....

Art. 26. Altre condizioni disciplinanti i termini.....

**Capo 5. RAPPORTI SINALLAGMATICI**

Art. 27. Penali.....

Art. 28. Riservatezza e coordinamento.....

Art. 29. Astensione, incompatibilità, norme comportamentali.....

Art. 30. Risoluzione del Contratto.....

Art. 31. Recesso, sospensione o altra interruzione del Contratto.....

Art. 32. Definizione delle controversie .....

Art. 33. Conferimenti verbali .....

**Capo 6. DISPOSIZIONI SPECIALI**

Art. 34. Garanzie e assicurazioni.....

Art. 35. Rinvio all’Offerta tecnica.....

Art. 36. Adempimenti legali .....

Art. 37. Subappalto, prestazioni di terzi, rapporti interni al Tecnico affidatario .....

**Capo 7. DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 38. Spese conglobate.....

Art. 39. Sostituzioni soggettive .....

Art. 40. Tracciabilità dei pagamenti .....

Art. 41. Domicilio, rappresentanza delle parti.....

Art. 42. Disposizioni transitorie.....

## CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per le prestazioni di progettazione e direzione degli interventi strutturali e impiantistici finalizzati alla creazione di un'area di riabilitazione cod. 56 di II livello nell'ospedale di Tortona

ai sensi degli articoli 23, 24, commi 5, 6 e 7, 46, comma 1, 101, commi da 2 a 6, e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

### SCRITTURA PRIVATA

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ ( \_/ \_/ \_ ), presso gli uffici della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT nella sede legale dell'ASL AL in via Venezia n. 6 – Alessandria sono comparsi:

- il Dott. Giacomo SCIUTTO, nella sua qualità di Dirigente Responsabile della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT dell'Azienda Sanitaria Locale AL (Codice fiscale e partita IVA 02190140067), domiciliato per la carica presso la sede dell'ASL AL, in seguito denominato **"Amministrazione committente"**, Ente in nome e per conto del quale agisce ed interviene in forza di delega conferita con deliberazione del Direttore Generale n. 2015/516 del 09/07/2015

e

- il signor \_\_\_\_\_, in qualità di rappresentante legale di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_) di seguito denominato semplicemente **«Tecnico affidatario»**, il quale agisce quale mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e) e 48, commi da 12 a 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nel seguito semplicemente «Codice dei contratti»), con atto di mandato rogato dal notaio \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, in solido con i seguenti mandanti:

- \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_), \_\_\_\_\_;

per le generalità dei quali si rinvia all'atto di mandato sopra citato;

### Premesso

- a) che con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL AL n. \_\_ del \_\_\_\_\_, è stata indetta la procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente Contratto e che è qui richiamata la documentazione connessa (Disciplinare di gara), presupposta e conseguente (determinazione a contrattare, allegati alla documentazione, dichiarazioni del Tecnico

affidatario, risposte ai quesiti formulati durante il procedimento, offerta tecnica ed economica dello stesso Tecnico affidatario);

- b) che con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 201\_, è stata disposta l'aggiudicazione per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente Contratto disciplinare di incarico (nel seguito semplicemente «Contratto»), ai sensi del Codice;
- c) che l'aggiudicazione è avvenuta con un ribasso del \_\_, \_\_% (\_\_\_\_\_ euro e \_\_\_\_\_ centesimi ogni cento) sul prezzo corrispettivo e una riduzione del \_\_% (\_\_\_\_\_ per cento) sul tempo della fase di progettazione;

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

## **Capo 1. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. (Oggetto dell'incarico)**

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di cui ai codici CPV 71\_\_\_\_\_, 71\_\_\_\_\_, e 71\_\_\_\_\_, del Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007, ai sensi degli articoli 23, 46, comma 1, e 101, del Codice, come individuati all'articolo 2 del Contratto.
2. L'intervento per il quale sono affidati i servizi tecnici di cui al comma 1, è meglio individuato nella documentazione di cui all'articolo 3.
3. Le modalità di svolgimento delle prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, nelle parti non abrogate dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 2), del Codice dei contratti, e dagli atti di attuazione di cui al numero 1) della stessa norma, devono conformarsi alle linee-guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per quanto non derogate dall'Amministrazione committente, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi degli articoli 23, comma 4, e 101, comma 1, del Codice dei contratti.
4. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del Contratto, sono attribuiti i seguenti codici identificativi:
  - a) il Codice identificativo della gara (CIG) \_\_\_\_\_;
  - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento: \_\_\_\_\_.

### **Art. 2. (Individuazione delle prestazioni)**

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

<b>Fasi</b>	<b>Fase di progettazione</b>
b.I)	omissis
b.II)	omissis

b.III)	Progettazione definitiva / esecutiva (comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progetto, ai sensi degli articoli 91 e 100 del d.lgs. n. 81 del 2008);
	<b>Fase di esecuzione, opzionale ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Contratto;</b>
c.I)	Direzione Lavori e contabilità (comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n. 81 del 2008)

2. Costituisce parte integrante del Contratto anche l'offerta presentata dal Tecnico affidatario in sede di procedura di affidamento, che integra automaticamente il Contratto, senza necessità di alcuna formalità ulteriore, e che pertanto costituisce obbligo contrattuale specifico, senza ulteriori oneri o riconoscimento economici da parte dell'Amministrazione committente, rispetto al corrispettivo previsto dallo stesso Contratto.

### Art. 3. (Individuazione dell'intervento oggetto delle prestazioni del Contratto)

1. L'intervento oggetto delle prestazioni contrattuali è così individuato negli atti dell'Amministrazione committente: \_\_\_\_\_.
2. Allo stato degli atti disponibili ai sensi dell'articolo 5, comma 1, al momento della stipula del Contratto, l'entità economica stimata dell'intervento, in base alle classificazioni di cui alla tavola Z-1 allegata del d.m. 17 luglio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016; nel seguito semplicemente «decreto Tariffa»), è il seguente:

ID-opere	Grado di complessità	Declaratoria sintetica	importo	%
TOTALE				100,00%

### Art. 4. (Obblighi legali)

1. Il Tecnico affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il Tecnico affidatario è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal Contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina. In particolare non trovano applicazione le maggiorazioni di cui all'articolo 7 (incarichi collegiali) e all'articolo 18 (incarichi parziali, sospesi o interrotti) della predetta legge.
3. Resta a carico del Tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. Il tecnico affidatario è obbligato ad eseguire quanto

affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione committente medesima, anche in ottemperanza ai principi di *best practice*, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

4. Ferme restando le attribuzioni di rappresentanza legale al Tecnico affidatario, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, incardinati nel Tecnico affidatario. Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle norme o dal Contratto, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dal Tecnico affidatario, avvalendosi dei predetti professionisti
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, la responsabilità per il coordinamento e l'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, in quanto prestazione infungibile, è affidato al seguente professionista (persona fisica): \_\_\_\_\_, dello Studio/Società \_\_\_\_\_.

#### **Art. 5. (Stato degli atti disponibili)**

1. Alla data della stipulazione del Contratto gli atti nella disponibilità dell'Amministrazione committente e che sono posti a base delle prestazioni affidate, sono i seguenti:
  - a) Progetto di fattibilità tecnico-economica preliminare di cui all'articolo 7;
  - b) la relazione dell'Amministrazione committente che definisce il quadro delle esigenze da soddisfare, anche sotto il profilo degli obiettivi da raggiungere, la stima delle risorse disponibili e i vincoli ai quali la progettazione deve attenersi, in attuazione dell'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti;
  - c) Relazione geologica redatta dal dott. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
  - d) \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.
2. Il Tecnico affidatario, dichiara di aver preso visione dell'attività precedentemente svolta, oggetto della documentazione di cui al comma 1.
3. Incongruenze, carenze o altri difetti della documentazione disponibile di cui al comma 1, che fossero rilevabili con la normale diligenza prima della stipula del Contratto, non possono essere fatte valere ai fini di eventuali rivalutazioni economiche del corrispettivo.
4. L'offerta del Tecnico affidatario come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto, così come costituiscono obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nella predetta offerta.
5. La documentazione di cui al comma 1 può essere consultata liberamente dal Tecnico affidatario, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese.

#### **Art. 6. (Disposizioni generali sul servizio)**

1. Il Tecnico affidatario è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni degli atti disponibili di cui all'articolo 5; è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del servizio, anche in corso di svolgimento, comprese le richieste di eventuali varianti o modifiche.
2. Il Tecnico affidatario deve inoltre:
  - a) adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
  - b) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni ad osservazioni, prescrizioni od ordini dell'Amministrazione committente, che egli ritenga incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, corredandole da adeguate motivazioni e proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa sulla base della buona tecnica e dei principi di cui all'articolo 4, comma 3;
  - c) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni qualora fatti, omissioni, o altre condizioni, da qualunque causa motivate, siano suscettibili di rendere incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, corredandole con adeguate motivazioni;
  - d) prestare leale collaborazione a tutti i soggetti istituzionali coinvolti a qualsiasi titolo, con particolare riferimento al RUP, nonché ai soggetti eventualmente incaricati dall'Amministrazione committente, per lo svolgimento di compiti, prestazioni o adempimenti che interferiscono o possono influenzare le prestazioni del Contratto.

## Capo 2. PROGETTAZIONE

### Art. 7. (Progettazione di fattibilità tecnico-economica)

1. La progettazione di fattibilità di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del Codice dei contratti, redatta in base agli articoli da 17 a 23 del d.P.R. n. 207 del 2010, è già disponibile agli atti; non è oggetto del Contratto ma per l'esecuzione di questo il Tecnico affidatario deve tenere in considerazione gli elementi del predetto livello progettuale che mantengono una loro attualità e un loro interesse e rilievo obiettivo, anche con riferimento agli aspetti di natura tecnica e specialistica (quali, ad esempio gli aspetti di natura geologica, idrologica, geotecnica, paesaggistica e sismica).

### Art. 8. (Progettazione definitiva)

1. La progettazione definitiva di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 24 a 32 del d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente.
2. Deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dall'Amministrazione committente e dal progetto di fattibilità.
3. Deve altresì determinare la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione attraverso l'utilizzo degli elementi di prezzo di cui all'articolo 11, comma 1, nonché il cronoprogramma, eventualmente suggerendo anche alcune possibili alternative tecnico-economiche o temporali.
4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, non ancora acquisiti, previsti dall'ordinamento in relazione allo specifico intervento, compresi gli eventuali adempimenti conseguenti e la gestione dei rapporti con le relative autorità competenti al loro rilascio. Il tutto con riferimento, a titolo di esempio, indicativo e non esaustivo:
  - a) autorizzazione storico architettonica ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2005;
  - b) verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei contratti dei contratti, ad esclusione dei soli lavori eventualmente necessari o richiesti da quest'ultima;
  - c) autorizzazione paesaggistica o decreto delegato o altro atto previsto dalla normativa ai sensi della Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004;
  - d) autorizzazioni di natura idrogeologica di cui all'articolo 5, comma 3, lettera I), del d.P.R. n. 380 del 2001; di natura sismica di cui all'articolo 93 del d.P.R. n. 380 del 2001; di natura forestale; come previsto dalla legislazione statale e regionale applicabile;
  - e) autorizzazioni di competenza dell'Autorità di bacino lacustre;
  - f) autorizzazioni di competenza degli enti gestori delle strade (statali, regionali e provinciali).

5. La relazione geologica, esclusa dalle prestazioni di cui al Contratto è disponibile agli atti dell'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

#### **Art. 9. (Progettazione esecutiva)**

1. La progettazione esecutiva di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente.
2. Deve consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.
3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Codice dei contratti, l'Amministrazione può, con ordine di servizio del RUP, consentire la progettazione definitiva di cui all'articolo 8 e la progettazione esecutiva di cui al presente articolo, in un unico livello progettuale. In tal caso trovano applicazione le seguenti condizioni:
  - a) il livello progettato deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello assorbito, con l'eventuale omissione di elementi di quest'ultimo sviluppati in modo più approfondito e completo nel livello esecutivo, salvaguardando la qualità della progettazione;
  - b) eventuali problematiche sorte in fase di acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, che comportano adeguamento del progetto esecutivo, con impegno superiore agli adeguamenti che sarebbero stati necessari al livello omesso, non comportano alcuna revisione o adeguamento del corrispettivo.
4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso di cui all'articolo 8, comma 4, se non ancora acquisiti, oppure all'adeguamento della progettazione esecutiva alle prescrizioni impartite in occasione dell'emissioni degli atti di assenso, non ancora recepite nel livello progettuale precedente.

#### **Art. 10. (Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione)**

1. Costituiscono parte integrante della progettazione:
  - a) il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - b) il Fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) e comma 2, dello stesso decreto.
2. Il Tecnico affidatario provvede allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1, avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Considerata la specificità della prestazione e la necessità di individuazione personale ai fini degli articoli 98 e 158 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, in quanto prestazione infungibile, è affidato al seguente

professionista (persona fisica): \_\_\_\_\_ , dello Studio/Società  
\_\_\_\_\_.

**Art. 11. (Disposizioni particolari sullo svolgimento della progettazione)**

1. Il Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare tempestivamente con questo le soluzioni individuate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione degli interventi sono comunicate tempestivamente all'altra parte in forma scritta.
2. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:
  - a) la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti;
  - b) la collaborazione con il RUP nella valutazione delle eventuali anomalie nelle offerte in fase di affidamento dei lavori progettati;
  - c) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica del progetto esecutivo da parte degli incaricati della verifica e del validatore di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando l'avanzamento della stessa con i predetti soggetti;
  - d) la redazione, per conto del RUP, delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la documentazione progettuale, posti dai concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori progettati;
  - e) l'espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alle lettere precedenti, nonché in relazione a riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste riguardino direttamente o indirettamente la progettazione. Le prestazioni di cui alla presente lettera e) possono essere richieste anche dopo la conclusione e la cessazione del Contratto.
3. Il Tecnico affidatario è obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che già elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni:
  - a) dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e all'acquisizione degli atti di assenso, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto;
  - b) rese necessarie a giudizio del RUP, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto già elaborato e comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte dell'Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione già approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del corrispettivo determinato con i criteri di cui all'articolo 22, in proporzione all'entità delle modifiche.
4. La progettazione deve tener conto delle possibilità di applicazione dell'affidamento dei lavori secondo il criterio dell'offerta basata sul miglior apporto tra qualità e prezzo, determinato quest'ultimo anche con i criteri di costo/efficacia considerando anche il ciclo di vita e i costi delle esternalità ambientali e di cui agli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti.

## **Art. 12. (Disposizioni particolari sul contenuto della progettazione)**

1. Ai sensi dell'articolo 32 del d.P.R. n. 207 del 2010 e con riferimento all'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, il Tecnico affidatario deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa, il prezzario indicato dal RUP, le opportune analisi per quanto non previsto dal predetto prezzario. Deve altresì individuare, concordandolo con il RUP, il Contratto collettivo di lavoro applicato (o i contratti collettivi qualora l'intervento preveda il coinvolgimento di settori diversi) ai fini della stima del costo della manodopera da impiegare nella realizzazione dell'intervento. Qualora le risorse per la realizzazione dei lavori progettati risultino superiori a quelle disponibili previste dal livello progettuale precedente, il Tecnico affidatario ne deve informare tempestivamente il RUP ai fini di una possibile soluzione.
2. La progettazione deve essere adeguata ai criteri ambientali minimi di cui al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008, revisionato con decreto ministeriale 10 aprile 2010, con riferimento ai seguenti decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
  - a) decreto 11 gennaio 2017 (G.U. n. 131 del 28 gennaio 2017) con riferimento all'allegato 2 di quest'ultimo, per il settore dell'edilizia;
  - b) decreto 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) in materia di aspetti sociali;
  - c) decreto 23 dicembre 2013 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014), per il settore dell'illuminazione pubblica;
  - d) decreto 5 febbraio 2015 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2015), per il settore dell'arredo urbano.
3. L'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al comma 2, deve intendersi limitatamente a quanto compatibile con l'oggetto della progettazione, integrata in ogni caso dagli aspetti ambientali previsti dall'offerta tecnica del Tecnico affidatario. I criteri ambientali minimi di cui al comma 2 possono essere omessi, qualora non compatibili con l'oggetto della progettazione, previa assenso del RUP.
4. La progettazione deve prevedere l'utilizzazione di prodotti di costruzione conformi agli articoli da 4 a 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, e all'articolo 5 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 20, comma 2, del predetto decreto legislativo, la violazione delle predette norme costituisce grave negligenza che, se non rimediata tempestivamente a cura dello stesso Tecnico affidatario, costituisce grave inadempimento contrattuale anche ai fini della risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 30, comma 3.

## **Art. 13. (Proprietà legale degli atti progettuali)**

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico affidatario, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di altre prestazioni o in

caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere e in qualunque epoca, su quanto progettato.

2. I diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile sono compensati all'interno del corrispettivo contrattuale pattuito. Tuttavia l'Amministrazione committente senza il consenso del Tecnico affidatario non può utilizzare gli atti prodotti per finalità diverse da quelle perseguite con il Contratto o cedere a terzi l'utilizzo di tali atti.
3. In Capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico affidatario o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico affidatario sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 20, che potranno recare l'indicazione del Tecnico affidatario con la precisazione «autore del progetto originario» o altra precisazione analoga.

#### **Art. 14. (Modalità tecniche per la produzione degli atti progettuali)**

1. La progettazione deve avvenire in maniera integrata mediante l'uso del *Building Information Modeling* (BIM) e con i criteri strutturati del *Work Breakdown Structure* (WBS) secondo quanto previsto dall'Offerta del tecnico affidatario.
2. Il Tecnico affidatario deve produrre all'Amministrazione committente tutta la documentazione progettuale redatta, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico mediante sistemi operativi e programmi informatici facilmente reperibili sul mercato e da concordare preventivamente con il RUP. Il supporto informatico di tutta la documentazione deve essere consegnato in due esemplari: uno con adeguata protezione da modifiche e manipolazioni, corredato da certificazione o firma digitale, ancorché liberamente leggibile e riproducibile, ed uno editabile. Il supporto cartaceo deve essere consegnato in 3 (tre) copie, debitamente sottoscritte. Ulteriori copie richieste dovranno essere consegnate tempestivamente dietro pagamento delle sole spese di riproduzione.
3. La documentazione prodotta dal Tecnico affidatario deve essere redatta in forma unitaria, con sistemi e criteri omogenei, sia come *layout* che come *output* del *software* utilizzato, anche se redatta in origine in parti distinte per categorie di lavori o per singolo professionista che le redige materialmente.

### **Capo 3. FASE DI ESECUZIONE**

#### **Art. 15. (Presupposti e pregiudiziali alla fase di esecuzione)**

1. L'avvio delle prestazioni di cui al presente Capo 3 è subordinato all'avvenuta aggiudicazione dei lavori progettati nonché ad apposita dichiarazione del Direttore dei lavori, rilasciata entro 15 (quindici) giorni dalla predetta aggiudicazione, con la quale attesta:
  - a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
  - b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

- c) la realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è rilasciata prima della pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori progettati, qualora in quel momento il Direttore dei lavori sia già stato individuato. In tal caso la stessa dichiarazione è reiterata dal Direttore dei lavori prima della stipulazione del contratto d'appalto relativo all'esecuzione degli stessi lavori.
3. In applicazione della disciplina prevista dalla documentazione di gara citata alla lettera a) delle Premesse, le prestazioni di cui al presente Capo 3, al momento della stipulazione del presente Contratto costituiscono una mera opzione esercitabile discrezionalmente dall'Amministrazione committente. La disciplina prevista dal Contratto con riferimento alla fase di esecuzione di cui al presente Capo 3 è applicabile esclusivamente in caso di esercizio dell'opzione. Pertanto:
- a) i vincoli contrattuali sinallagmatici, al momento della sottoscrizione del Contratto non comprendono le prestazioni di cui al presente Capo 3, per le quali nessun vincolo sorge per l'Amministrazione committente mentre per il Tecnico affidatario costituiscono, unitamente alla sua offerta in relazione alle stesse prestazioni, atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni tutte risultanti dalla gara, compresi i corrispettivi, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile;
- b) l'opzione può essere esercitata esclusivamente dall'Amministrazione committente, con le modalità di cui alla lettera e), entro i 15 (quindici) giorni e non oltre 45 (quarantacinque) giorni successivi alla validazione positiva del progetto esecutivo, e il Tecnico affidatario è obbligato ad aderire in quanto già vincolato ai sensi della lettera a);
- c) in caso di mancato esercizio dell'opzione entro i termini il Tecnico affidatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali; tuttavia l'Amministrazione committente può esercitare l'opzione anche dopo i termini e in tal caso è rimessa al tecnico la facoltà di aderire o non aderire all'opzione;
- d) il mancato esercizio dell'opzione da parte dell'Amministrazione committente non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell'aggiudicatario e l'Amministrazione in tal caso può instaurare un rapporto contrattuale con soggetti terzi nelle forme previste dall'ordinamento;
- e) l'esercizio dell'opzione avviene mediante ordine di servizio del RUP, controfirmato dal Tecnico affidatario, con apposita sottoscrizione di un'appendice al Contratto, ferme le condizioni di cui al presente comma.

#### **Art. 16. (Direzione dei lavori)**

1. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del Tecnico affidatario; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione e contabilità dei lavori.

2. Per quanto non previsto dal Contratto e dagli atti da questo richiamati, trovano applicazione, per espressa pattuizione tra le parti, le previsioni contenute nel «Documento di consultazione» di ANAC avente per oggetto «Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto», anche se non ancora approvate, disponibili liberamente sul sito istituzionale di ANAC e che la stesse parti dichiarano di conoscere.
3. La direzione dei lavori comprende la presenza dei seguenti professionisti, i cui nominativi devono essere comunicati al RUP prima dell'inizio dei lavori, corredati dalle relative qualifiche e abilitazioni, in coerenza con quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:
  - a) numero \_\_ (\_\_\_) assistenti con funzione di direttori operativi di cui all'articolo 101, comma 4, del Codice dei contratti;
  - b) numero \_\_ (\_\_\_) assistente con funzione di ispettore di cantiere di cui all'articolo 101, comma 5, del Codice dei contratti.
4. Resta fermo che i corrispettivi relativi alla presenza di uno o più direttori operativi di cui al comma 3, lettera a) o di uno o più ispettori di cantiere di cui al comma 3, lettera b), previsti rispettivamente al punto Qcl.05 e al punto Qcl.06 della tavola Z-2 allegata del decreto tariffe, non spettano in relazione a tali prestazioni professionali e ai relativi professionisti previsti dall'offerta tecnica del Tecnico affidatario, ma esclusivamente alle unità eventualmente previste in origine dall'Amministrazione committente nell'ambito del calcolo del corrispettivo determinato preventivamente e posto a base di gara.
5. La disciplina di cui al comma 4 si applica, in quanto compatibile, anche alle prestazioni del direttore operativo geologo di cui al punto Qcl.05.01 della tavola Z-2 allegata del decreto tariffe, il cui corrispettivo spetta solo se e in quanto previsto in origine dall'Amministrazione committente nell'ambito del calcolo del corrispettivo determinato preventivamente e posto a base di gara, mentre non spetta se tale prestazione è stata offerta dal Tecnico affidatario nella propria offerta tecnica.
6. Considerata la specificità della prestazione e la necessità di individuazione personale del Direttore dei lavori, anche in caso di Ufficio della Direzione dei lavori composto da più professionisti, in quanto soggetto alla responsabilità erariale di cui all'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, quale Direttore dei lavori, in quanto prestazione infungibile, è individuato il seguente professionista (persona fisica): \_\_\_\_\_, dello Studio/Società \_\_\_\_\_.

#### **Art. 17. (Disposizioni particolari sulla Direzione dei lavori)**

1. La direzione dei lavori comprende la produzione, a lavori ultimati e prima dell'avvio delle operazioni di collaudo:
  - a) di una o più planimetrie quotate e aggiornate dei manufatti oggetto dell'intervento e dei manufatti limitrofi interessati, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;

b) gli elaborati esecutivi *as built* delle opere da collaudare.

2. La direzione dei lavori deve accertare che siano utilizzati prodotti di costruzione conformi agli articoli da 4 a 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, e all'articolo 5 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 20, comma 1, del predetto decreto legislativo, la violazione delle predette norme costituisce grave negligenza che, se non rimediata tempestivamente a cura dello stesso Tecnico affidatario, costituisce grave inadempimento contrattuale anche ai fini della risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 30, comma 3.
3. La direzione dei lavori deve accertare, sentito il soggetto responsabile del Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti, con riferimento in particolare, al comma 1 (limiti quantitativi e qualitativi al subappalto), comma 13 (evidenza nella contabilità dei lavori di quanto imputabile ai singoli subappaltatori), nonché comma 14, primo periodo (limiti al ribasso applicato nel contratto di subappalto), e secondo periodo (divieto di ribasso del costo della manodopera e dei costi di sicurezza applicati nel contratto di subappalto).
4. La direzione dei lavori deve avvertire tempestivamente il RUP del verificarsi delle condizioni suscettibili di modificare il contratto d'appalto con l'esecutore, predisponendo le adeguate motivazioni a giustificazione delle predette modifiche nei caso di cui all'articolo 106, commi 1, 2 e 4, del Codice dei contratti, anche in rapporto ai limiti di legittimità di cui al comma 7 e ai limiti di natura contrattuale di cui al comma 12 dello stesso articolo. Deve altresì, tempestivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al primo periodo, trasmettere al RUP tutte le informazioni e la documentazione di propria competenza, inerenti la modifica, anche ai fini delle comunicazioni di cui ai commi 8 e 14 del citato articolo 106.
5. La direzione dei lavori deve avvertire tempestivamente il RUP del verificarsi delle condizioni suscettibili di impedire, ostacolare o rallentare l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, nonché alle effettive sospensioni e riprese dei lavori, ai sensi dell'articolo 107, commi 1, 2, 3 e 4, del Codice dei contratti, oppure che impediscano l'ultimazione dei lavori nel termine fissato dal contratto ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, con la pertinente motivazione e il relativo verbale. Deve altresì, tempestivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi delle relative condizioni, trasmettere al RUP tutte le informazioni e la documentazione di propria competenza, inerenti la sospensione o la proroga, ai fini delle comunicazioni di cui al comma 4 del citato articolo 107.

#### **Art. 18. (Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)**

1. Il Tecnico affidatario, avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvede al coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Le prestazioni di cui al presente articolo comprendono anche la fase iniziale dei lavori, con a verifica della rispondenza della organizzazione del cantiere con le soluzioni previste nel PSC.

3. Il coordinamento, fermi restando gli obblighi di legge, comprende la vigilanza sull'attuazione del Piano di coordinamento per la sicurezza, il suo adeguamento e aggiornamento continuo, nonché la vigilanza e l'approvazione dei Piani operativi delle imprese in cantiere, con la coerenza tra i vari piani, l'adeguamento in caso di modifica delle attrezzature o dei mezzi impiegati in cantiere, la variazione delle aree di stoccaggio, di transito dei mezzi o del programma dei lavori.
4. Il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione comprende la produzione, a lavori ultimati e prima dell'avvio delle operazioni di collaudo, gli elaborati definitivi e aggiornati del Fascicolo informativo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).
5. Il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione comprende, per quanto di competenza, il concorso attivo negli adempimenti di cui all'articolo 17, comma 3.
6. Considerata la specificità della prestazione e la necessità di individuazione personale ai fini degli articoli 98 e 158 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è affidato al seguente professionista (persona fisica): \_\_\_\_\_, dello Studio/Società \_\_\_\_\_ **(oppure)** al medesimo professionista di cui all'articolo 10.

**Art. 19. (Modalità tecniche per la produzione della documentazione in fase esecutiva)**

1. La documentazione relativa alla gestione dei lavori deve essere redatta e prodotta con le modalità e in coerenza con le metodologie di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, in quanto compatibili.
2. La documentazione contabile, fermo restando quanto previsto al comma 1, deve essere redatta, prodotta e consegnata tempestivamente al verificarsi delle relative condizioni.
3. La documentazione contabile deve dare atto del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 3.
4. In caso di redazioni di varianti progettuali ai sensi dell'articolo 20, trovano applicazione le modalità tecniche di produzione di cui all'articolo 14.

**Art. 20. (Varianti in corso d'opera)**

1. La Direzione dei lavori comprende la redazione di eventuali varianti al progetto esecutivo, purché ordinate dall'Amministrazione committente e salvo che quest'ultima intenda affidarle a professionisti diversi.
2. L'affidamento di eventuali varianti avviene con ordine di servizio del RUP, corredato dalla relativa approvazione e dall'indicazione delle risorse economiche eventualmente necessarie per la loro esecuzione nonché dell'eventuale corrispettivo proposto per la loro redazione, formulato sulla base dell'articolo 22.
3. La redazione delle varianti deve avvenire anche in pendenza di accordi sul corrispettivo di cui al comma 2 la cui determinazione, se non è raggiunto l'accordo tra le parti, è rinviata ad altra sede e, se del caso, alla risoluzione delle controversie in applicazione dell'articolo 32, senza che questo ostacoli o rallenti la progettazione e l'esecuzione delle varianti ordinate.
4. Alla redazione delle varianti si applica la disciplina prevista per la progettazione esecutiva in quanto compatibile.
5. Il Tecnico affidatario autore delle varianti redige una relazione tecnica e prestazionale a supporto di ogni variante e, nei casi di cui all'articolo 106, comma 14, del Codice dei contratti, fornisce adeguata motivazione tecnica che ha condotto alla variante e copia della documentazione progettuale e contabile anche ai fini della trasmissione all'ANAC. Trova applicazione l'articolo 17, comma 4.

**Capo 4. CONDIZIONI ECONOMICHE E TEMPORALI****Art. 21. (Determinazione dei corrispettivi)**

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, periodi primo, secondo e terzo, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, tenuto conto dell'esito della procedura di affidamento di cui alla premessa, è stabilito un corrispettivo per tutte le prestazioni contrattuali e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, anche con riferimento alla tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe, in quanto compatibile, come segue:

Fasi	Fasi di progettazione	Importi in euro
b.I)	Progettazione di fattibilità tecnico-economica	-----
b.II)	Progettazione definitiva	-----
b.III)	Progettazione definitiva / esecutiva	
b.III.07)	Piano di sicurezza e coordinamento;	
SPP	Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. n. 81/2008	
<b>T.1</b>	<b>TOTALE progettazione</b>	
Fasi	<b>Fasi di esecuzione</b>	
c.I)	direzione dei lavori;	
c.I.12)	coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. n. 81 del 2008;	
SPE	spese conglobate in fase di esecuzione	
<b>T.2</b>	<b>TOTALE esecuzione</b>	
<b>TN</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	
<b>(totale generale in lettere: euro _____)</b>		

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico affidatario prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile.
3. Le spese conglobate, comprese le modalità di erogazione, sono disciplinate dall'articolo 38.
4. Al Tecnico affidatario non spetta alcun compenso aggiuntivo e gli importi di cui al comma 1 sono insensibili alle eventuali variazioni economiche verificabili:
- in sede di approvazione della progettazione affidata;
  - in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile alle opere progettate in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.
5. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

6. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, estranee al presente Contratto ma opportune per il raggiungimento delle finalità dello stesso, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, in applicazione dell'articolo 22, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.
7. I coefficienti, i parametri e le indicazioni di cui alla Tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe, ancorché utilizzati per la determinazione dei corrispettivi posti a base di gara sui quali il Tecnico affidatario ha offerto il ribasso con la conseguente quantificazione del corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, non limitano le prestazioni contrattuali a quelle elencate dalla predetta tavola. Pertanto le prestazioni contrattuali sono da considerare integrali e integrate da tutte le prestazioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo, anche nel caso nella determinazione del corrispettivo siano stati omessi o pretermessi alcuni parametri in corrispondenza di determinate categorie di lavori o di determinate singole prestazioni.

#### **Art. 22. (Eventuale adeguamento dei corrispettivi)**

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione oppure per qualunque altro motivo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati frazionando l'importo in proporzione ai parametri e ai coefficienti previsti dalla tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe e alla loro attribuzione alle categorie di lavori di cui all'articolo 3, comma 2. Le spese conglobate solo riconosciute nella medesima proporzione.
2. In caso di affidamento della redazione di varianti di cui all'articolo 20 o di prestazioni ulteriori di cui all'articolo 21, comma 6, purché ammesse dall'ordinamento, sotto le condizioni di legge e previa autorizzazione dell'Amministrazione committente e ordine di servizio del RUP, il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi in proporzione ai parametri e alle categorie coinvolte di cui al comma 1.
3. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:
  - a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico affidatario;
  - b) le variazioni siano causate da eventi oggettivamente imprevisi e imprevedibili a condizione che, calcolate secondo le modalità di cui al comma 1, comportino un incremento dell'importo dei corrispettivi contrattuali non superiore al 10% (dieci per cento); tale misura si intende come franchigia e cumulativa in caso di più di una variazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti del corrispettivo sono quelli a base dell'affidamento per quanto riguarda le prestazioni in fase di progettazione di cui al Capo 2, sono quelli della liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene le prestazioni in fase di esecuzione di cui al Capo 3, inteso in quest'ultimo caso come importo liquidabile, al lordo degli eventuali ribassi, aumentato degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o collaudo, comprese le riserve accolte a titolo non risarcitorio, senza considerare le

eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili al Tecnico affidatario.

5. In tutti i casi nei quali non sia possibile provvedere all'adeguamento del corrispettivo con le modalità di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo, come richiamato dagli articoli 11, comma 3, lettera b), secondo periodo, 20, comma 2 e 21, comma 6, e 33, comma 4, secondo periodo, l'adeguamento avviene sulla base dell'articolo 6, comma 2, del decreto Tariffa, alla quale è applicato il ribasso contrattuale.

**Art. 23. (Modalità di erogazione dei corrispettivi)**

1. Il corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 21, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 22, diminuiti delle eventuali penali di cui all'articolo 27, sono erogati entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

Fasi	<b>Fasi di progettazione</b>	<i>decorrenza dei termini di pagamento</i>
b.I)	Progettazione di fattibilità	90 per cento all'approvazione del progetto di fattibilità; 10 per cento all'approvazione del progetto definitivo;
b.II)	Progettazione definitiva	90 per cento all'approvazione del progetto definitivo; 10 per cento all'approvazione del progetto esecutivo;
b.III)	Progettazione esecutiva	90 per cento all'approvazione del progetto esecutivo; 10 per cento al verbale di consegna dei lavori, o entro 4 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo se la consegna dei lavori non avviene entro lo stesso termine
Fasi	<b>Fasi di esecuzione</b>	<i>decorrenza dei termini</i>
c.I)	Direzione Lavori	90 per cento in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori appaltati; 10 per cento all'emissione del collaudo provvisorio

2. Fermo restando che in caso di fusione dei livelli progettuali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, i termini sono quelli riferiti al progetto esecutivo, le erogazioni avvengono entro 30 (trenta) dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1. Se per cause non imputabili al Tecnico affidatario le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:

- a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;
- b) dalla risoluzione del Contratto di cui all'articolo 30 o dal recesso o revoca di cui all'articolo 31, comma 1, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.
- c) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o interruzione del Contratto ai sensi dell'articolo 31, comma 2, per il pagamento dei corrispettivi relativi

alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 4 (quattro) punti percentuali.
4. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui all'articolo 24.
5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo 40, comma 1.

#### **Art. 24. (Adempimenti per l'erogazione dei corrispettivi)**

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 38, in occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui all'articolo 23, comma 1, e negli stessi termini, sono corrisposte le pertinenti spese conglobate, al netto delle somme eventualmente già corrisposte.
2. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata:
  - a) al permanere dell'efficacia temporale delle condizioni assicurative di cui all'articolo 34;
  - b) all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008;
  - c) all'accertamento della regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 36, commi 3 e 4;
  - d) alla presentazione della seguente documentazione:
    - nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al Contratto;
    - fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni fiscali, con indicazione del CIG di cui all'articolo 1, comma 4;
    - indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui all'articolo 40, comma 1, oppure altro conto dedicato in caso di variazione;
    - annotazione degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Il Tecnico affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.
4. In caso il Tecnico affidatario sia costituito in forma di Raggruppamento temporaneo o altre forme analoghe, l'erogazione dei corrispettivi può avvenire pro-quota direttamente a favore degli operatori economici che compongono il raggruppamento a condizione che:
  - a) l'erogazione sia autorizzata in forma scritta dall'operatore economico mandatario;

b) la possibilità sia prevista e disciplinata nell'atto di mandato di cui all'articolo 48, comma 13, del Codice dei contratti, con l'indicazione delle quote massime attribuibili e in ogni caso in misura non superiore alle prestazioni effettivamente svolte nell'ambito del raggruppamento.

**Art. 25. (Durata dell'incarico e termini)**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia stata comunicata l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni nella fase di progettazione di cui al Capo 2, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati come segue:

Fasi	Fasi di progettazione	Termini per lo svolgimento del servizio in giorni
b.III)	Progettazione def/esecutiva	__ (_____)

3. I termini si intendono determinati e vincolanti e comprendono tutte le prestazioni complementari e accessorie connesse alla predetta progettazione.
4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico affidatario che deve provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente. L'Amministrazione committente, con apposito ordine scritto, può derogare a tali condizioni.
5. I termini non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna degli atti del Tecnico affidatario all'Amministrazione committente o altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:
  - a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico affidatario o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico affidatario;
  - b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico affidatario, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti o deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e

seguenti della legge n. 241 del 1990 o acquisibili con unica procedura congiunta oppure se possono essere sostituiti da semplice segnalazione ai sensi dell'ordinamento;

c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more della sua emissione; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini è ridotto di conseguenza.

6. I termini per l'espletamento delle prestazioni nella fase di esecuzione di cui al Capo 3, corrispondono a quelli delle prestazioni connesse all'andamento dei lavori appaltati fino al collaudo o da ordini specifici del RUP. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.

#### **Art. 26. (Altre condizioni disciplinanti i termini)**

1. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni in fase di esecuzione per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il Tecnico può recedere dal Contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il Contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico affidatario ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.
2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, interruzioni o altra alterazione, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal RUP, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto sottoscritto dal RUP; in difetto del predetto atto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che ne derivi sono a carico del Tecnico affidatario.
3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al RUP.

#### **Capo 5. RAPPORTI SINALLAGMATICI**

##### **Art. 27. (Penali)**

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 21, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 25, come specificato nel seguito.
2. Le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui al Capo 2, si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativi alla fase in corso e alle fasi progettuali successive. Se durante la stessa fase il ritardo venga recuperato e pertanto sia rispettato il termine finale, la penale è ridotta della metà.
3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni

oggetto dell'incarico, o per ogni violazione o inadempimento rispetto alla disciplina del Contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dal RUP in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento. Sono comprese, tra le violazioni e gli inadempimenti sanzionabili:

- a) l'omessa riservatezza di cui all'articolo 28;
  - b) le omesse o tardive segnalazioni di situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 29;
  - c) l'inottemperanza a prescrizioni impartite dalle Autorità competenti alla vigilanza;
  - d) l'omissione o la riduzione arbitraria delle prestazioni, produzioni, impegni e ogni altro contenuto presente nell'offerta tecnica del Tecnico affidatario.
4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del Contratto in danno al Tecnico affidatario.
5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico affidatario nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento.
6. Nella fase di esecuzione di cui al Capo 3 sono applicate le seguenti penali:
- a) nella misura di cui al comma 1, con riferimento ai corrispettivi per la fase di esecuzione, per ogni giorno di ritardo in caso di redazione o consegna tardive:
    - della documentazione contabile relativa ai lavori rispetto ai termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
    - della documentazione contabile e amministrativa conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo, per ogni giorno di ritardo;
  - b) nella misura di euro 200 (duecento) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dal presente contratto, in caso di redazione o consegna tardive della documentazione o degli adempimenti relativi alle modifiche contrattuali di cui all'articolo 17, comma 4, oppure relativi alle sospensioni, riprese e proroghe di cui all'articolo 17, comma 5.

#### **Art. 28. (Riservatezza e coordinamento)**

1. Il Tecnico affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.
2. Il Tecnico affidatario è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per

l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico affidatario ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica agli uffici e agli organi esecutivi e di governo dell'Amministrazione committente, nonché alle Autorità pubbliche competenti coinvolte nell'emissione degli atti di assenso.
4. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico affidatario deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle Autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto al RUP qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del Contratto.
5. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico affidatario acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione siano trattati dall'Amministrazione committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo.

#### **Art. 29. (Astensione, incompatibilità, norme comportamentali)**

1. Il Tecnico affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza. Deve altresì astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti all'incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche.
2. Al Tecnico affidatario, quale affidatario di pubblico servizio, per espressa previsione del presente Contratto, con riferimento all'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 62 del 2013, si applicano gli obblighi e i doveri comportamentali e di condotta:
  - a) informazione scritta al RUP di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, con soggetti contrattualizzati con l'Amministrazione committente con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'incarico;
  - b) astensione dal prendere decisioni o partecipare all'adozione di decisioni, esprimere pareri o svolgere attività inerenti all'incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui alla lettera a);

- c) rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti; in particolare rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione e nei relativi atti adottati dall'Amministrazione committente in attuazione rispettivamente dell'articolo 1, commi 5 e 6, e dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2010;
  - d) fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalazione al RUP di eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.
3. Il Tecnico affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Ufficio Territoriale del Governo e all'Autorità giudiziaria eventuali tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
4. La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti del Tecnico affidatario, sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per uno o più d'uno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319- quater, 320, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354 e 356 del codice penale.
5. Gli obblighi e le condizioni di cui ai commi 2 e 3 ricorrono anche quando riguardano qualunque professionista con immedesimazione organica nel Tecnico affidatario o con rappresentanza legale o titolare della Direzione tecnica.

### **Art. 30. (Risoluzione del Contratto)**

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto in ogni momento se il Tecnico affidatario contravviene alle relative condizioni, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di Autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto se il Tecnico affidatario, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni o contravvenga agli obblighi contrattuali.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 29, commi 3 e 4, il Contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico affidatario in uno dei seguenti casi:
- a) violazione delle prescrizioni degli articoli 12, comma 4, 17, comma 2 o 29, comma 4;
  - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, di alcuno dei professionisti del Tecnico affidatario, titolare di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 2231, secondo comma, del codice civile;

- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
  - d) superamento del limite massimo delle penali di cui all'articolo 27 comma 4;
  - e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 37;
  - f) mancato ottenimento della verifica positiva della progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.
4. In caso di Tecnico affidatario strutturato in forma associata o societaria, le condizioni per la risoluzione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), è disposta quando la struttura del Tecnico affidatario non dispone di una figura professionale sostitutiva oppure riguardi un rappresentante legale o un direttore tecnico.
5. Il Contratto è risolto di diritto se nei confronti del Tecnico affidatario sopravvenga:
- a) sentenza di condanna definitiva per un reato di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
  - b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e delle relative misure di prevenzione di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice dei contratti.

#### **Art. 31. (Recesso, sospensione o altra interruzione del Contratto)**

1. L'Amministrazione committente può recedere unilateralmente dal Contratto oppure revocarlo, con provvedimento motivato; in tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile. In tal caso l'Amministrazione committente provvede all'erogazione del corrispettivo relativo alle prestazioni utilmente svolte, fatti salvi l'eventuale applicazione delle penali se maturate e l'addebito di eventuali danni risarcibili; nulla è dovuto a titolo di lucro cessante o mancato guadagno.
2. L'Amministrazione committente può altresì sospendere o interrompere l'esecuzione del Contratto per motivi di pubblico interesse o di opportunità amministrativa, tecnica o economica, con provvedimento motivato. Qualora la sospensione o l'interruzione, ovvero la somma della durata delle sospensioni o interruzioni se più di una, sia superiore a 180 (centottanta giorni), una delle parti può chiedere e ottenere il recesso dal Contratto. In tal caso trova applicazione quanto previsto dal comma 1, primo periodo.
3. Il recesso o la revoca di cui al comma 1 e le sospensioni o interruzioni di cui al comma 2 sono posti in atto con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso quanto al recesso di cui al comma 1 e di 2 (due) giorni lavorativi quanto alle interruzioni e sospensioni di cui al comma 2.
4. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme in materia di risoluzione o di recesso dai contratti d'opera intellettuale di cui agli articoli 2235 e 2237 del codice civile.

#### **Art. 32. (Definizione delle controversie)**

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 204 e 205 del Codice dei contratti, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal Contratto, il RUP

valuta immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il RUP formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico affidatario e all'Amministrazione committente. Le disposizioni di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti si applicano in quanto compatibili e secondo criteri di analogia.

2. Anche al di fuori dei casi nei quali è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile e in applicazione dell'articolo 208 del Codice dei contratti.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione la controversia è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Alessandria. Ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.
5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, decorrono gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dal provvedimento giurisdizionale o, in caso di mancata determinazione, nei termini e nella misura di cui all'articolo 23, commi 2 e 3.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico affidatario non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

### **Art. 33. (Conferimenti verbali)**

1. Il Tecnico affidatario è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il Tecnico affidatario è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto i commi 1 e 2, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 21 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al comma 4, gli incontri con il RUP e gli altri organi dell'Amministrazione committente, su richiesta, necessari al coordinamento e all'avanzamento delle prestazioni.
4. Il Tecnico affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 3, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque

Autorità pubblica, per l'illustrazione del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a \_\_ (\_\_\_\_). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione di un corrispettivo forfetario, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 22, comma 5, limitatamente a un solo professionista anche in caso di partecipazione di più soggetti appartenenti dal Tecnico affidatario o incaricati da quest'ultimo.

5. Degli incontri aventi carattere ufficiale fra il RUP e il Tecnico affidatario è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dalle parti.

## Capo 6. DISPOSIZIONI SPECIALI

### Art. 34. (Garanzie e assicurazioni)

1. In applicazione estensiva degli articoli 93, comma 10, e 103, comma 11, del Codice dei contratti, non è richiesta la produzione della garanzia definitiva.
2. Il Tecnico affidatario è dotato di assicurazione di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, rilasciata dalla compagnia di assicurazioni \_\_\_\_\_, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea (iscritta al pertinente albo tenuto da IVASS al n. \_\_\_\_\_), con polizza n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, con validità fino al \_\_\_\_\_, con un massimale di euro \_\_\_\_\_. L'assicurazione è obbligatoria ai sensi del combinato disposto:
  - a) dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del Codice dei contratti;
  - b) dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, come modificata da ultimo dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 124 del 2017;
  - c) dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012;
  - d) dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012;
  - e) dell'articolo 1, comma 148, della legge n. 102 del 2017.
3. Il Tecnico affidatario ha presentato una dichiarazione, rilasciata dalla compagnia di assicurazioni di cui al comma 2, con la quale quest'ultima si impegna a integrare la polizza di assicurazione, anche mediante un apposito *addendum*, in modo che vi sia uno specifico riferimento alle prestazioni previste dal Contratto. L'integrazione alla polizza o l'*addendum* alla stessa deve:
  - a) prevedere la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza, affidate con il Contratto che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese maggiori costi, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara, nel qual caso l'Amministrazione committente può richiedere al Tecnico affidatario di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri;
  - b) avere efficacia dalla data di stipula del Contratto con l'aggiudicatario dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, con la previsione espressa di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura;
  - c) prevedere una garanzia per un massimale, specifico per le prestazioni oggetto del Contratto, non inferiore a euro \_\_\_\_\_.

4. La polizza di cui al comma 2 e la dichiarazione di cui al comma 3 sono acquisite alla stipula del Contratto al protocollo n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e allegate agli atti. L'integrazione o l'*addendum* oggetto della dichiarazione di cui al comma 3 deve essere presentato all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e allegato agli atti.
5. La mancata presentazione dell'integrazione delle polizza o dell'*addendum* alla stessa, nei termini previsti al comma 3, oppure la decadenza o l'inefficacia sopravvenuta dell'assicurazione in corso di Contratto, esonera l'Amministrazione committente dal pagamento dei corrispettivi dovuti e consente alla stessa Amministrazione committente di risolvere il Contratto in danno del Tecnico affidatario.

#### **Art. 35. (Rinvio all'Offerta tecnica)**

1. Fermo restando che l'offerta tecnica del Tecnico affidatario, presentata in sede di gara e che ha consentito l'aggiudicazione, costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali e fermi restando gli specifici richiami alla stessa all'interno del presente Contratto, nel presente articolo sono descritte, sinteticamente e a titolo di esempio, non esaustivo, le principali condizioni oggetto della predetta offerta tecnica.
2. ...
3. ...

#### **Art. 36. (Adempimenti legali)**

1. Il Tecnico affidatario conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del Contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
  - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
  - b) non sono intervenute le condizioni previste per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 30, commi 3, 4 e 5.
2. Ai fini degli articoli 67, 84, comma 4, e 83 e 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, è acquisita la comunicazione antimafia mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo, al prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 263 del 2016, è stata acquisita la prova della regolarità contributiva presso le Casse previdenziali di appartenenza, allegate agli atti di affidamento, come segue:
  - a) note di INARCASSA prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - b) note di Cassa nazionale Geometri prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - c) note di \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_; prot. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

#### **(se del caso)**

4. È stato altresì acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1° giugno 2015),

prot. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ attestante la regolarità contributiva del Tecnico affidatario nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.

**(oppure)**

4. Se il Tecnico affidatario non ha dipendenti di alcun genere ed è costituito integralmente da professionisti iscritti alle Casse professionali autonome di cui al comma 3, non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, per cui non è tenuto all'iscrizione INPS e INAIL deve rilasciare apposita dichiarazione con la quale attesta di essere esonerato dall'obbligo di verifica mediante il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

### **Art. 37. (Subappalto, prestazioni di terzi, rapporti interni al Tecnico affidatario)**

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto per tutte le prestazioni per le quali è necessaria l'abilitazione professionale prevista dalla documentazione di gara, con l'eccezione di quanto segue:
  - a) è possibile il subappalto delle prestazioni accessorie e strumentali, che non implicano l'abilitazione professionale, quali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, mera trasposizione grafica degli elaborati, nei limiti del 30% (trenta per cento) del totale delle prestazioni affidate e in ogni caso nei limiti di quanto dichiarato dal Tecnico affidatario in fase di partecipazione alla procedura di affidamento;
  - b) non è considerato subappalto l'affidamento di prestazioni di cui al comma 1 a semplici lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti.
3. I subaffidamenti di cui al comma 2, lettera a) sono soggetti ad autorizzazione alle condizioni e termini di cui all'articolo 105, commi 4, lettera c), 8, 12, 18 e 19 del Codice dei contratti, in quanto compatibili. I subaffidamenti di cui al comma 2, lettera b), sono comunicati tempestivamente all'Amministrazione committente.
4. Tutte le prestazioni, da chiunque svolte, sono effettuate sotto la responsabilità del soggetto titolare del coordinamento e l'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche di cui all'articolo 4, comma 5, nonché del direttore tecnico del Tecnico affidatario dell'operatore economico mandatario.
5. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico affidatario e gli eventuali terzi subaffidatari di cui al comma 2 o tra i soggetti componenti il Tecnico affidatario di cui al comma 4.

## **Capo 7. DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 38. (Spese conglobate)**

1. Le spese conglobate non costituiscono corrispettivo, bensì un importo forfetario onnicomprensivo a titolo di rimborso delle spese di qualunque genere e importo (comprese ma non solo spese generali, spese d'ufficio, cancelleria, riproduzioni, viaggi e

trasferte ecc.) senza obbligo di rendicontazione, e di oneri accessori (a titolo di esempio: compensi e oneri per collaborazioni, aggiornamento professionale, disponibilità di *hardware* e *software* specifico ecc.) indipendentemente dall'onere effettivamente sostenuto, fatta salva l'applicazione dell'articolo 1467 del codice civile.

2. In forza delle condizioni di cui al comma 1, la loro determinazione non è vincolata alle aliquote previste dall'articolo 5 del decreto tariffe, non essendo coperta dalla riserva di legge di cui all'articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti.
3. Ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 143 del 1949, le spese conglobate, si intendono ripartite convenzionalmente tra le singole fasi di progettazione e di esecuzione, proporzionalmente secondo l'incidenza dell'importo delle singole fasi.
4. Il RUP può disporre, su richiesta del Tecnico affidatario, l'erogazione delle spese conglobate anche in anticipo rispetto all'erogazione dei corrispettivi di cui all'articolo 23 alle seguenti condizioni:
  - a) l'erogazione è limitata alla fase prestazionale di riferimento;
  - b) non può essere, se più di una, di importo superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo delle spese conglobate pertinenti la fase prestazionale avviata;
  - c) la fase prestazionale a cui si riferisce la quota delle spese da erogare deve essere effettivamente e utilmente avviata.

#### **Art. 39. (Sostituzioni soggettive)**

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, non sono ammesse modifiche ad una o più d'una delle persone fisiche titolari delle professionalità relative alle prestazioni infungibili, salvo l'affidamento a professionisti già appartenenti con immedesimazione organica allo stesso Tecnico affidatario, previa assenso, anche tacito dell'Amministrazione committente.
2. In caso di forza maggiore, diversa dalla perdita dei requisiti o del verificarsi di condizioni che causano o possono causare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 30, comma 4, oppure nel caso di cui all'articolo 106, comma 1, lettera d), numero 2), oppure all'articolo 110 del Codice dei contratti, la sostituzione di una delle persone fisiche titolari delle professionalità che hanno consentito l'affidamento in quanto obbligatorie, con una professionalità non presente al momento della stipula del Contratto, è ammessa solo previa assenso dell'Amministrazione committente, purché non incorra nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e sia in possesso dei requisiti non inferiori a quelli del professionista che viene sostituito. In caso di diniego o di mancato assenso entro i 7 (sette giorni) dalla richiesta, il Contratto è risolto.
3. L'Amministrazione committente, con atto motivato del RUP, può chiedere l'allontanamento o la sostituzione di uno dei professionisti appartenenti al Tecnico affidatario, qualora allo stesso siano imputabili violazioni contrattuali riconducibili a comportamenti o requisiti soggettivi riconducibili alla singola persona fisica.
4. Le variazioni soggettive di cui ai commi 2 e 3 non devono comportare la sostituzione del Tecnico affidatario nelle sue componenti giuridiche sostanziali o essere tali da configurare una cessione del Contratto, pena la risoluzione del medesimo.

5. In tutti i casi nei quali si verificano gli eventi o le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la parte alla quale è imputabile l'iniziativa della modifica soggettiva deve dare tempestiva comunicazione all'altra parte.
6. Trova applicazione l'articolo 48, commi 17, 18 e 19, del Codice dei contratti.

#### **Art. 40. (Tracciabilità dei pagamenti)**

1. Se non già effettuato prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico affidatario, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del Contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dall'articolo 23.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto:
  - a) per pagamenti a favore del Tecnico affidatario, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso Contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1;
  - b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP (ove previsto) e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del Contratto qualora reiterata per più di una volta.
6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Art. 41. (Domicilio, rappresentanza delle parti)**

1. Il Tecnico affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al Contratto presso \_\_\_\_\_, all'indirizzo \_\_\_\_\_ **(oppure)** presso la propria sede in \_\_\_\_\_.
2. Il Tecnico affidatario individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al Contratto, il seguente rappresentante legale \_\_\_\_\_.
3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al Contratto, il RUP di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente al domicilio di cui al comma 1 oppure al soggetto di cui al comma 2, anche in forma di posta elettronica, si intende effettuato al Tecnico affidatario. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico affidatario intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al RUP di cui al comma 3.

#### **Art. 42. (Disposizioni transitorie)**

1. Ferma restando l'opzione di cui all'articolo 15, comma 3, il Contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico affidatario nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il Contratto è vincolante per l'Amministrazione committente, esclusivamente alle seguenti condizioni:
  - a) per le prestazioni, anche se previste dal Contratto, per le quali è stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico affidatario, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesso con le prestazioni di progettazione preliminare;
  - b) per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui alla lettera a), comma 2, solo dopo che l'Amministrazione committente ha comunicato per iscritto l'ordine di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredato dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa.
3. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3.

4. Tutte le spese inerenti e conseguenti il Contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere, sono a carico del Tecnico affidatario.
5. Sono a carico dell'Amministrazione committente i contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 36, comma 3, e l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) alle aliquote vigenti al momento dell'emissione delle fatture fiscali.

**Il presente contratto, composto da \_\_\_\_\_ pagine oltre alla presente, redatto con modalità elettronica, viene letto dalle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo n. 82 del 2005.**

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Il Tecnico affidatario:

Per l'Amministrazione committente